

IN BREVE n. 011-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SOCIETA' MANGUSTA RISK da Italia Oggi - sabato 9 marzo 2013

Mangusta Risk, società indipendente di consulenza finanziaria specializzata nella misurazione e analisi dei rischi finanziari, asset allocation, valutazione delle performance e desiging di portafoglio, si è aggiudicata il contratto di consulenza con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi), per il servizio di consulenza finanziaria sugli investimenti e la gestione del patrimonio di circa 350 milioni di euro.

PENSIONI CONTRIBUTIVE - RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE

L'Istat ha reso noto il dato della variazione media del prodotto interno lordo (pil) verificatosi nell'ultimo quinquennio utile per la rivalutazione del montante contributivo (legge 335/1995 riforma Dini).

Mille euro di contribuzione accantonata nell'anno 2011 nel 2013 valgono soltanto 1.011 a fronte di una svalutazione monetaria Istat del 3% (svalutazione ufficiale Istat per il 2012) ovvero la rivalutazione del montante secondo la legge Dini è poco meno di tre volte tanto....altra sferzata sulla pensioni! Ha reso meno del tasso legale (2,5%) per il calcolo degli interessi per ritardati pagamenti.....

MONTANTE MATURATO AL	COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE
31 dicembre 1996	1,055871
31 dicembre 1997	1,053597
31 dicembre 1998	1,056503
31 dicembre 1999	1,051781
31 dicembre 2000	1,047781
31 dicembre 2001	1,043698
31 dicembre 2002	1,041614
31 dicembre 2003	1,039272
31 dicembre 2004	1,040506
31 dicembre 2005	1,035386
31 dicembre 2006	1,033937
31 dicembre 2007	1,034625
31 dicembre 2008	1,033201
31 dicembre 2009	1,017935
31 dicembre 2010	1,016165
31 dicembre 2011	1,011344

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2012 (data di entrata in vigore della legge Fornero tutti i trattamenti di pensione per il lavoro dipendente sia pubblico che privato e le pensioni dell'ENPAM Quota A del Fondo generale e del Fondo speciale degli ambulatoriali esterni sono calcolate in pro-rata cioè per i periodi da quella data, col sistema contributivo cioè in base ai coefficienti di rendimento su quanto maturato e valorizzato secondo la variazione media del prodotto interno lordo (pil) verificatosi nell'ultimo quinquennio.

I soldi versati dal lavoratore a valore corrente sono resi utili per il calcolo della futura pensione rivalutati in modo veramente irrisorio.... Servono all'Ente previdenziale nella gestione corrente e restituiti in forma di corrispettivo pensionistico svalutati!....

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Paolo Paschetto

Data di emissione il 9 marzo 2013

Gabriele D'Annunzio

Data di emissione il 12 marzo 2013

Festival Lirico dell'Arena di Verona

Data di emissione il 15 marzo 2013

INVALIDI - CHIARIMENTI TRATTAMENTO ECONOMICO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 8 marzo 2013, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili precisa che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, l'indennità per tale congedo va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia posta a carico del datore di lavoro e non dell'Inps.

Inoltre, la fruizione frazionata dei permessi può essere intesa come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla stessa infermità invalidante riconosciuta

"...Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l'indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, **afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell'indennità**, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall'Istituto previdenziale, in linea con l'interpretazione fornita da questa Amministrazione sotto la vigenza della precedente disciplina (cfr. risposta ad interpello del 5 dicembre 2006).

Si fa presente, peraltro, che la l'art. 23 della L. n. 183/2010, che ha delegato il Governo alla emanazione di quello che sarebbe stato il D.Lgs. n. 119/2011, aveva peraltro espresso l'**esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico**, così rafforzando l'ipotesi interpretativa esposta.

Per quanto concerne il secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta."

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n.10 dell' 8.03.2013
(documento 061)**

INIZIANO LE PROTESTE PER TRATTENUTE INDEBITE SU TFR

Più volte abbiamo segnalato come nella PA gli assunti dopo il 1 gennaio 2001 messi a Tfr e non più a Ips venissero ancora indebitamente sottoposti a trattenuta previdenziale del 2,50% sull'80% dell'imponibile, come è richiesto in caso di indennità premio di servizio (Ips). Secondo una interpretazione INPDAP la norma che prevede per i neo assunti dopo il 1 gennaio 2001 non più l'Ips ma il Tfr cambierebbe solo le modalità di calcolo, ma non la natura previdenziale e la trattenuta si renderebbe inoltre necessaria per non creare disparità di trattamento rispetto ai colleghi che a Ips continuerebbero ad essere sottoposti alle trattenute (invarianza della retribuzione). Ora specialmente dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, resa poi inefficace per un provvedimento che ha cancellato retroattivamente (!!!) il provvedimento che metteva tutti i pubblici dipendenti a Tfr partire dal 1 gennaio 2011, si è aperto un riflettore su questi lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2000 che pur trovandosi contabilizzato secondo le norme più penalizzate del Tfr il loro fine rapporto di lavoro, continuano a essere sottoposti alle trattenute come se fossero a Ips.

L'Uil Scuola e Confsal-Unsa hanno predisposto un fac simile di domanda di restituzione delle somme trattenute e una diffida perché venga interrotta la trattenuta facendo anche riferimento all'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia (5 marzo 2013) che ha inviato alla Corte Costituzionale perché si pronunci sul diritto del cittadino alla tutela e dell'interferenza della legge con funzioni giudiziarie. Inoltre ricorda la attuale disparità di trattamento tra lavoratori privati e pubblici e la situazione degli assunti nella PA dal 2001 che pur essendo a Tfr continuano a essere sottoposti ai prelievi mascherati colla scusante di assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr.

IMU e IRPEF

Dal 2012 in tutti i Comuni italiani si applica l'imposta municipale propria (IMU) a titolo sperimentale. L'IMU sostituisce sia l'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Con la circolare n. 5/E l'Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti sugli effetti sull'IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall'applicazione dell'IMU sperimentale per gli anni 2012 - 2014.

In particolare:

Redditi sostituiti e non - Fermo restando il principio secondo cui l'Imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni (sia fabbricati sia terreni) non locati, la circolare ricorda che per alcuni redditi, espressamente elencati dalle disposizioni che regolano l'Imu, non si produce l'effetto di sostituzione. Rientrano nell'elenco, in particolare:

- il reddito agrario (art. 32 Tuir)
- i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
- i redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir)
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.

Casi particolari - Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l'Imu sostituisce l'IRPEF e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d'imposta in cui l'immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l'immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a IRPEF e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Il documento detta inoltre le regole da seguire in caso di locazione di una parte dell'abitazione principale, in linea con le indicazioni già contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 2012.

Immobili inagibili - Quanto agli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge (art. 13, comma 3, lett. b del DI n. 201/2011), la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l'Imu. Infatti, anche se in caso di inagibilità l'Imu è dovuta - per via dell'abbattimento al 50% della base imponibile - in misura ridotta, l'immobile non può comunque essere considerato esente dall'Imposta municipale e vale, quindi, l'effetto di sostituzione dell'Irpef.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 5E del 5.03.2013
(documento 062)**

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento febbraio 2013

Pubblicato il 12 marzo 2013

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	106,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 5,1

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - FEBBRAIO 2013

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 febbraio 2013 ed il 14 marzo 2013, dell' **0,390845 %**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 12/3/2013 per il mese di febbraio 2013

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7										
%	2,2	1,8										

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

CONGEDO OBBLIGATORIO e FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO

La riforma Fornero, tra le diverse novità introdotte in materia lavoro (legge 92/2012), prevede, a partire dal 1° gennaio 2013, per il padre, lavoratore dipendente del settore privato (sono ancora esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione; infatti la norma diverrà operante solo dopo specifico provvedimento operativo - Dipartimento Funzione Pubblica nota n. 8629 del 20 febbraio 2013 **vedi documento allegato 048/2013**), un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni).

L'INPS colla circolare 14 marzo 2013, n. 40, illustra la normativa in materia, soffermandosi, in particolare, sull'ambito di applicazione, le modalità di fruizione, e sul trattamento previdenziale dei suddetti istituti.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 40 del 14.03.2013 (documento 063)

LAVORATRICE MADRE MEDICO di Eolo Parodi e Marco Perelli Ercolini

Dato il notevole interesse che suscita il CD sulle normative di tutela della maternità, anche quest'anno è uscita l'edizione aggiornata al 15 marzo 2013.

In particolare, sono stati modificati alcuni articoli del testo unico della maternità relativi al congedo parentale, riconosciuto frazionabile anche a ore, ed alla possibilità da parte del padre lavoratore dipendente privato di usufruire, oltre al giorno di assenza per la nascita del figlio, di due giorni di congedo obbligatorio in alternativa alla madre.

Vengono riportate anche le varie circolari interpretative dell'Inps, dell'ex Inpdap e del Ministero del Lavoro.

I medici possono richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294226 e all'indirizzo e-mail c.sebastiani@enpam.it

PENSIONATI - L'INPS FORNISCE ALTRE POSSIBILITA' PER L'ACQUISIZIONE DEL CUD

Oltre alle strade già evidenziate in Brevia 11, l'INPS rende noto che il CUD potrà essere richiesto anche tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria, inviando un messaggio alla casella richiestacud@postacert.inps.gov.it allegando una richiesta firmata e copia di un documento di riconoscimento valido. L'INPS invierà il CUD all'indirizzo da cui è partita la richiesta.

Altra via: il CUD potrà essere rilasciato anche dai professionisti abilitati alla assistenza fiscale che hanno fatto una convenzione con l'INPS per la trasmissione dei modelli Red.